4 *Edizione n. 4/2018*
26 Gennaio 2018

LE GUIDE DEL CENTRO STUDI **ANCL BARI**

Autoliquidazione INAIL 2017/2018

Giuseppe **DE BIASE**

Indice

1. Novità relative all'autoliquidazione Inail p. 1
1.1 Basi di calcolo
1.2 Eliminazione qutoliquidazione di giugno
1.3 Sconto artigianato legge 296/2006
1.4 Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d'Italia
1.5 Riduzione del premio per le cooperative agricole
1.6 Riduzione edili
1.7 Agevolazione dipendenti in maternità
1.8 Tirocini formativi e tutor aziendale
1.9 Premio allievi
1.10 Scadenze
1.11 Pagamento

2 Documentazione p. 6

1. Novità relative all'autoliquidazione Inail 2017/18

Con l'approssimarsi della scadenza dell'autoliquidazione inail relativa all'anno 2017, è utile appuntare alcune novità e altre conferme, nello spirito di dare un valido aiuto alla categoria

1.1 Basi di calcolo

Le basi di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari esclusivamente con modalità telematiche sul sito www.inail.it in applicazione dell'articolo 28, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 1124/1965, accedendo nei **servizi inail on line**, scegliendo la funzionalità **fascicolo aziendale** si ha la possibilità di visualizzare o stampare le basi di calcolo.

1.2 Eliminazione autoliquidazione di giugno

Come noto per le imprese che iniziano l'attività successivamente all'ultima estrazione delle basi di calcolo utile per l'autoliquidazione di febbraio dell'anno successivo, è stata finora prevista la cosiddetta autoliquidazione di giugno. In sostanza per questi nuovi codici ditta si effettuava una specifica estrazione delle basi di calcolo, in genere nel mese di maggio, e si riaprivano i servizi per l'autoliquidazione in tempo utile per il pagamento del premio annuale in unica soluzione o delle prime due rate ai sensi delle legge 449/97 e 144/1999 in scadenza al 16 giugno. Il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo (che dall'autoliquidazione 2015/2016 sono rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende) consentono ora di effettuare una ulteriore estrazione delle basi di calcolo in tempo utile per l'autoliquidazione di febbraio, **eliminando così quella di giugno.** E' stata pertanto programmata una terza estrazione delle basi di calcolo per il 19 gennaio 2018 (dopo quelle del 20-27 novembre 2017 e del 18 dicembre 2017), che riguarderà i codici ditta per i quali sono state presentate le denunce di esercizio contestualmente all'inizio dell'attività con data compresa tra il 19 dicembre 2017 (giorno successivo alla seconda estrazione delle basi di calcolo) e il 31 dicembre 2017. Per tale denunce è assolutamente necessario che le Sedi concludano il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo rapporto assicurativo con la conferma della pratica entro il 18 gennaio 2018. Ciò è condizione essenziale per ricomprendere tali soggetti nell'autoliquidazione del 16 febbraio 2018. Le comunicazioni delle basi di calcolo estratte il 19 gennaio 2018 verranno pubblicate nel Fascicolo aziende contestualmente all'estrazione stessa.
Nella lettura delle basi di calcolo, particolare attenzione va prestata ai seguenti campi:

Campo "Oscillazione OT 20 MAT (%)"

Viene valorizzato **con - 15%** se è stata applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000 o **+ 15%** se è stata revocata l'oscillazione ex articolo 21 del D.M. 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 12.12.2000 oppure se l'attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio.

La riduzione si applica alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che hanno **presentato nel corso del biennio l' istanza ex art. 20 MAT telematica.**

Campo "Istanza I/P L. 147/2013 (%)"

Indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

Campo "Riduzione legge 147/2013 (%)"

In base alla Legge 147/2013 art. 1 c. 128 a decorrere dal 2014, spetta una riduzione del premio Inail da applicarsi ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi speciali unitari delle polizze artigiane e ai premi delle polizze della navigazione marittima. Tale riduzione per **l'anno di regolazione 2017 è pari al 16,48 %,** mentre **sull'anno di anticipazione del premio 2018 è pari al 15,81**%.

Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione sulle basi di calcolo, il campo è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l'attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.

La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l'oscillazione ex articolo 20 del D.M. 12.12.2000.

Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio a cui appartiene la lavorazione.
In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

Campo "Fondo amianto L. 244/2007"

Sulle basi di calcolo se è valorizzato con **SI,** al premio calcolato per la voce corrispondente deve essere applicata l'addizionale per il Fondo amianto nella misura stabilita con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Se valorizzato con **NO** non deve essere applicata l'addizionale Fondo amianto.

Per l'anno 2017 l'addizionale dovuta dalle imprese è stata fissata nella misura dell' **1,29%** sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011 nr. 30.
Per il **settore navigazione** l'addizionale dovuta è stata fissata nella misura dello 0,02 % sul monte retributivo (circolare inail n.2 del 10/01/2018).
La legge di Bilancio 2018, al comma 189 non ha esteso per gli anni 2018-2020 l'applicazione della addizionale e pertanto sul **premio anticipato per il 2018 non si applica l'addizionale** sui premi assicurativi relativi alle voci di tariffa qui sotto indicate.

Le voci di tariffa soggette all'applicazione dell'addizionale Fondo amianto per l'anno 2017 , individuate dal Regolamento approvato
con D.M. n. 30/2011 sono:
a) gestione artigianato 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
b) gestione industria 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
c) gestione terziario 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
d) gestione altre attività 3620, 4100, 6100, 7100

1.3 Sconto artigianato legge 296/2006

Con il Decreto del 10 ottobre 2017, del Ministero del lavoro, è stata fissata la percentuale di riduzione dei premi INAIL per le imprese artigiane riferito all'annualità 2017.
Il decreto, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede la riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, che sono in regola con gli adempimenti contributivi e con gli obblighi sulla sicurezza del Lavoro (D.lgs 81/2008) in misura pari al **7,22% dell'importo del premio dovuto per il 2017**.
Potranno beneficiare i datori di lavoro che nel modello 1031 relativo all'anno 2016 hanno barrato la relativa casella "certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art, 1 commi 780 e781".

1.4 Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d'Italia

Per i datori di lavoro che svolgono la loro attività in Campione d'Italia e per i loro dipendenti pagati in franchi svizzeri, è applicabile la riduzione del 50% del premio sia per l'anno di regolazione 2017 e sia per l'anno di anticipo 2018.

1.5 Riduzione del premio per le cooperative agricole

Per le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti agricoli e/o zootecnici e che operano in zone montane e svantaggiate, hanno diritto ad una riduzione pari al 75% per i territori montani e al 68 % per le zone agricole svantaggiate.
Tali riduzioni si applicano in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o allevato nei territori montani o svantaggiati dai propri soci della cooperativa e conferito alle stesse.

1.6 Riduzione edili

Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale del 5 luglio 2017, ha fissato all'11,50% la riduzione contributiva per l'anno 2017 sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali dovute all'INPS e all'INAIL, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività edile.
La riduzione da applicarsi solo sulla regolazione anno 2017 è applicabile dalle aziende in possesso del durc e non devono aver avuto condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per un periodo di 5 anni.
Si applica solo ai lavoratori con orario a tempo pieno.
Inoltre necessita presentare autocertificazione entro la data di presentazione del modello 1031.

1.7 Agevolazione dipendenti in maternità

Il beneficio per le aziende fino a 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato in sostituzione della dipendente in congedo per maternità, è pari al 50% applicabile sia sulla regolazione che sulla rata premio.
Requisito richiesto, trattandosi di agevolazione è il rispetto della regolarità contributiva.

1.8 Tirocini formativi e tutor aziendale

Anche se non più una novità, in quanto la nota inail nr. 60010 risale al 18/01/2016, e per quanto discutibile tale interpretazione possa essere, ricordiamo che anche il tutor aziendale, qualora tale ruolo venga svolto da personale privo di tutela assicurativa come ad esempio il commerciante titolare di impresa individuale, il libero professionista, l'agente di commercio individuale, è dovuto il premio inail per l'attività di tutoraggio. La retribuzione imponibile da applicarsi in tale situazione, potrebbe tranquillamente essere quella convenzionale giornaliera al pari del tirocinante.

1.9 Premio allievi

L'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha previsto, in via sperimentale e limitatamente agli anni 2016 e 2017, l'applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la copertura assicurativa

iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari. Il periodo di applicazione sperimentale previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe dell'intervento normativo, è terminato con l'anno formativo 2016-2017. A partire dall'anno formativo 2017-2018, pertanto, L'attività formativa in genere è classificata alla voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta.
Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31 dicembre 2017 è richiesto dall'Istituto ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 con il provvedimento di assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari. Per gli anni successivi, i premi assicurativi determinati ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 devono essere versati con l'autoliquidazione annuale con le consuete modalità. A**i fini dell'autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari includeranno le retribuzioni convenzionali riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018**, imputandole alle relative voci di tariffa. I premi di rata anticipata per l'anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l'autoliquidazione 2018-2019, quando saranno presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018. Legge di bilancio 2018 nr. 205/17, ha ripristinato il premio speciale ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico nr. 1124/65.
L'inail, ad oggi, non ha emanato ulteriori circolari oltre la nr. 41 del 03 ottobre 2017, e pertanto è auspicabile un intervento da parte dell'Istituto di una nota esplicativa sull'operatività in vista della imminente scadenza , vista la reintroduzione del premio speciale unitario.

1.10 Scadenze

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata **entro il 28 febbraio 2018**, esclusivamente con modalità telematiche, con i servizi telematici "Invio telematico dichiarazione salari" e "AL.P.I. online" disponibili sul portale www.inail.it - servizi online.

1.11 Pagamento

Il pagamento in unica soluzione del premio di autoliquidazione 2017/2018 deve essere effettuato **entro il 16 febbraio 2018.**
Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai sensi delle legge 449/97 e 144/1999. La prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio 2018 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018 maggiorate degli interessi.
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2018.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di

interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2017, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2017/2018 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999. La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,68%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2017/2018 in scadenza al 16 febbraio 2018 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Tabella coefficienti autoliquidazione 2017/2018

Scadenza rate	**Coefficienti**
16 maggio 2018	0,00165808
20 agosto 2018	0,00337205
16 novembre 2018	0,00508603

2. Documentazione

Si riportano qui di seguito coma valido strumento operativo, le retribuzioni imponibili ai fini inail per l'anno 2017, ricordando che i coefficienti inail da tenere sempre in considerazione sono "300" per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione annuale , e "25" per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione mensile.

Altro valido strumento operativo è la tabella dei codici riduzioni parzialmente o totalmente esenti ed il loro periodo di validità.

Modello autocertificazione sconto edile.

INAIL

SEDE DI CONEGLIANO - Viale Italia, 192 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/365911 fax. 06/88469791 - E-mail: conegliano@inail.it

RETRIBUZIONI 2017

SOGGETTI		*ANNUE*	*MENSILI*	*GIORNALIERE*
ARTIGIANI *Titolari, Familiari, Soci, Associati in Partecipazione*	01.01.2017– 31.12.2017 PREMIO UNITARIO	€ 14.304,00	€ 1.192,00	€ 47,68
SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI ***DITTA NON ARTIGIANA***	01.01.2017 – 31.12.2017	€ 16.195,20	€ 1.349,60	€ 53,98
IMPRESA FAMILIARE *Collaboratori Familiari con Atto di Impresa Familiare*	01.01.2017 – 31.12.2017	€ 16.263,84	€ 1.355,32	€ 54,21
LAVORATORI PARASUBORDINATI - *Sportivi professionisti dipendenti* **MINIMALE / MASSIMALE**	01.01.2017 – 31.12.2017	Min. € 16.195,20 Max. € 30.076,80	€ 1.349,60 € 2.506,40	
PRESTAZIONI OCCASIONALI *Nel caso in cui il contratto preveda il numero delle effettive giornate lavorate*	01.01.2017 – 31.12.2017		€ 1.349,60 € 2.506,40	Min. € 53,98 Max. € 100,26
DIRIGENTI **MASSIMALE** *Dirigenti con contratto part-time*	01.01.2017 – 31.12.2017	€ 30.076,80	€ 2.506,40	€ 100,26 Oraria € 12,53
ALLIEVI DI CORSI DI ISTR.PROF. LAVOR. SOC.UTILI L. 451/94 DETENUTI E INTERNATI TIROCINI FORMATIVI/ DI ORIENTAMENTO P.I.P. -BORSE DI LAVORO CIRC. 55/88 LAV. SOSPESI E UTILIZZATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE /RIQUALIFICAZIONE PROF.	01.01.2017 – 31.12.2017	€ 16.195,20	€ 1.349,60	€ 53,98
LAVORAZIONI AGRICOLE C/O TERZI – *Non soci di coop.*	SALARIO GIORNALIERO PER PRESENZE (25 GG. MENSILI)	€ 14.304,00	€ 1.192,00	€ 47,68
LAVORAZIONI AGRICOLE C/O TERZI – *Soci di cooperative*			€ 662,00	€ 26,49
SOCI VOLONTARI COOP. SOCIALI L. 381/91 *(area servizi socio assistenziali, sanitari, educativi)*	SALARIO GIORNALIERO (per 25 gg. Mensili)	€ 14.304,00	€ 1.192,00	€ 47,68
SOCI COOP. SOGGETTI L. 602/70 *(non artigiani né facchini)*	**RETRIBUZIONE EFFETTIVA** da 01.01.2007 *(circolare INAIL 24/2007 P. 24)*			
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO MINIMALE DI RENDITA	01.01.2017– 31.12.2017	€ 16.195,20	€ 1.349,60	€ 53,98
LAV. PART-TIME E LAV. RIPARTITO	RETRIBUZIONE ORARIA MINIMALE €		40 ore settimanali	€ 47,68 x 6: 40 = 7,15
LIMITE MINIMO IMPONIBILE PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE L. 389/89 *(limite a cui devono essere adeguate retribuzioni inferiori)*	*Per la generalità dei lavoratori dipendenti* [illegible]	Senza limite specifico di **retribuzione giornaliera**	€ 47,68 Mensile x26 = 1.239,68
			Con limite specifico di retribuzione giornaliera	€ 26,49
	Per gli operai agricoli [illegible]			€ 42,41

ALUNNI DI SCUOLE NON STATALI

Anno scolastico 2016/2017 *Regolazione* ***€ 2,59***
Anno scolastico 2017/2018 *Anticipo* ***€ 2,59***

ALLIEVI IeFP

Premio speciale unitario annuale *periodo da 01/09 a 31/08* ***€ 58,00***
Retribuzione minima giornaliera € 53,98

Anno 2017		€
Retribuzione minima	giornaliera	47,68
	annuale	47,68 x 300 = 14.304,00
CLASSI DI RISCHIO		***PREMI MINIMI ANNUALI A PERSONA***
1		**81,00**
2		**169,10**
3		**332,30**
4		**519,60**
5		**728,70**
6		**936,10**
7		**1.150,10**
8		**1.264,50**
9		**1.737,20**

CLASSI DI RISCHIO PER ARTIGIANI

CLASSE DI RISCHIO N. 1
0611 – 0722 – 0725 – 0750 – 2187 – 6510 – 7263 – 7340

CLASSE DI RISCHIO N. 2
0111 – 0211 – 0212 – 0311 – 0320 – 0510 – 0612 – 0620 – 0721 – 0723 – 0740 – 0761 – 0762 – 1414 – 1452 – 1460 – 1470 – 2112 – 2161 – 2165 – 2184 – 2210 – 2222 – 2231 – 2233 – 2320 – 2330 – 6216 – 6252 – 6261 – 6262 – 6283 – 6322 – 6330 – 6520 – 6540 – 6550 – 6561 – 6562 – 6563 – 6565 – 7274 – 7281 – 7360 – 8112 – 8122 – 8140 – 8160 – 8210 – 8220 – 8230 – 8240 – 8250 – 8260.

CLASSE DI RISCHIO N. 3
0114 – 0130 – 0213 – 0411 – 0413 – 0422 – 0540 – 0550 – 0580 – 0710 – 0724 – 1411 – 1420 – 1444 – 2111 – 2150 – 2186 – 2191 – 2195 – 2196 – 2197 – 2221 – 3323 – 4100 – 5121 – 5223 – 5240 – 5311 – 5312 – 5313 – 5320 – 6123 – 6215 – 6231 – 6233 – 6234 – 6251 – 6270 – 6281 – 6312 – 6313 – 6411 – 6564 – 6581 – 6582 – 6590 – 7220 – 7272 – 7283 – 7320 – 7330 – 8123 – 8131 – 8133 – 9110 – 9124 – 9125 – 9130 – 9311 – 9312.

CLASSE DI RISCHIO N. 4
0112 – 0113 – 0120 – 0421 – 1413 – 1451 – 1480 – 2162 – 2170 – 2310 – 3140 – 3232 – 3233 – 3322 – 3420 – 3630 – 5123 – 5221 – 5225 – 5330 – 6113 – 6122 – 6214 – 6217 – 6221 – 6222 – 6232 – 6240 – 6282 – 6311 – 6321 – 6412 – 6422 – 6570 – 7262 – 8121 – 8132 – 8150 – 9200.

CLASSE DI RISCHIO N. 5
1112 – 1200 – 1441 – 1442 – 1443 – 3310 – 3321 – 3410 – 6111 – 6212 – 6291 – 6292 – 6340 – 6421 – 7150 – 7261 – 7271 – 7350 – 9123.

CLASSE DI RISCHIO N. 6
0560 – 3110 – 3130 – 3210 – 3234 – 5212 – 5222 – 5224 – 5230 – 6211 – 6213 – 6223 – 6323 – 7110 – 7282.

CLASSE DI RISCHIO N. 7
5111 – 5122 – 5213 – 5214 – 3112 – 7161 – 7250.

CLASSE DI RISCHIO N. 8
0570 – 3231 – 3330 – 3500 – 7162 – 7230 – 8111 – 9121 – 9122.

CLASSE DI RISCHIO N. 9
1111 – 1120 – 3120 – 3150 – 3160.

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni € 51,65 (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo – della vigente aliquota aggiuntiva di premio.
Es. in caso di retribuzione annuale di € 16.000,00 (14.304,00 + 1.696,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di € 81,00 va aumentato di € 13,20 (0,40 x 33). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a € 94,20 (81,00 + 13,20).

Classe di rischio	Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona
1	0,40
2	0,70
3	1,20
4	1,90
5	2,70
6	3,50
7	4,20
8	4,60
9	6,30

TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI

Codice	*Tipologia riduzione – norma*	*Misura*	*Durata dalla data di assunzione*
E	Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990)	100%	fino a 36 mesi
G	Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti in aree non ricomprese nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, primo periodo, legge 407/1990)	50%	
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	18 mesi

Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi
S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi

INAIL

Mod. AUTOCERTIFICAZIONE
Riduzione Edile

AFINAIL DI:
PEC: _____@_____

CODICE FISCALE DITTA

CODICE DITTA | C.C. | CODICE P.A.T. | C.C.

RAGIONE SOCIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Autocertificazione
ai fini dell'ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile
(art. 29, c. 2 DL 244/95 conv. L. 341/95)
DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE RETRIBUZIONI
(28 FEBBRAIO O 29 FEBBRAIO IN CASO DI ANNO BISESTILE - D.M. 9/2/2015)

Io sottoscritto/a

COGNOME | NOME

CODICE FISCALE | SESSO M F

NATO A (COMUNE O STATO ESTERO) | PROV. | NAZIONE

DATA DI NASCITA / /

E-MAIL @

PEC @

N° DI TELEFONO

in qualità di legale rappresentante della ditta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARO

ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n. 248 **di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione.**

Con riferimento ai requisiti di regolarità contributiva comunico di essere consapevole che l'Inail verificherà la regolarità anche nei confronti di INPS e Casse Edili tramite il Durc On Line disciplinato dal DM 30.01.2015 e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 8 dello stesso decreto indicate nell'allegato A al decreto stesso.

Luogo e data _____ Firma leggibile _____

Allegato: copia del documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione.

L'Inail comunica che tutti i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo o da questo derivanti saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di sistemi elettronici, ad opera dell'Istituto attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le medesime finalità e nei limiti necessari alla definizione della pratica, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati tra cui altre Amministrazioni, Enti o Casse di Previdenza ed Istituti Postali.

v. 22/1/2016